CAMERA DEI DEPUTATI N. 1101

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, ARNABOLDI

Presentata il 20 luglio 1987

Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge traduce in concreto strumento legislativo la tutela della minoranza linguistica friulana.

L'esistenza del sistema linguistico friulano e la sua autonomia nel quadro delle lingue neo-latine non è più in discussione.

Lo stesso Stato italiano ne ha preso atto, sia in documenti legislativi che in atti amministrativi.

Il problema, oggi, è quello di trasformare questa opzione iniziale in una politica di reale tutela e valorizzazione della comunità linguistica friulana in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, secondo una visione moderna dell'intreccio tra i diritti individuali e collettivi di una comunità e del suo rapporto con il territorio di insediamento.

Va comunque chiarito in partenza che la definizione di una adeguata legge di tutela della minoranza linguistica friulana non è oggi un problema di riconoscimento scientifico o di dotta disquisizione su alcuni aspetti culturali, ma è un problema politico di verifica delle volontà e capacità statali di rispondere adeguatamente a nuove sensibilità che si manifestano in settori della società civile.

Quali sono i dati oggettivi e le linee di tendenza di cui tener conto per affrontare adeguatamente questo problema ?

Il primo è che la popolazione parlante friulano a tutt'oggi costituisce sicuramente la maggioranza della popolazione della regione Friuli-Venezia Giulia nelle tre province che costituiscono il Friuli storico.

Il secondo è dato dall'esistenza di un ingarbugliato intreccio linguistico che vede un diversificarsi di situazioni sul piano territoriale, sociale e per classi di età. I contorni del bilinguismo italiano-friulano di fatto oggi esistenti nella vita di ogni giorno sono variabili, con processi di modificazione difficilmente riconducibili a semplici modelli interpretativi.

Il terzo è l'esistenza consolidata, all'interno della popolazione linguistica friulana, ma non solo di essa, di un processo culturale e politico di trasformazione della propria diversità linguistica in affermazione della coscienza nazionale friulana. Non sta a questa relazione disquisire sul concetto di nazione, ma commetteremmo una omissione non segnalando che in Friuli è oggi in atto un processo di affermazione di una propria identità nazionale, nella convinzione che questa identità possa trovare la sua piena potenzialità di espressione all'interno dello Stato italiano.

Per questi motivi la risposta che il Parlamento si appresta a dare dovrà essere la più lungimirante possibile. Questo proprio per affermare il principio che lo Stato italiano riconosce nella diversità di alcune comunità e quindi della connotazione linguistica dei territori da esse abitati uno strumento di ridefinizione organica sia della propria natura democratica sia delle specificità delle politiche di valorizzazione territoriale.

Non è più possibile continuare in una politica nei confronti delle minoranze linguistiche che vede la concessione di gradi di tutela unicamente in funzione della pericolosità di queste minoranze per l'integrità dello Stato. La politica nei confronti delle minoranze è parte integrante dei princìpi costituzionali ed è uno strumento essenziale di consolidamento della democrazia.

La presente proposta di legge ritiene di essere un mezzo sufficientemente organico per una risposta concreta e dignitosa a questi problemi.

Ma quali sono i princìpi base che ispirano questa proposta? Innanzitutto la certezza nell'identificazione della minoranza e nei meccanismi di riconoscimento. Si è così scelta la definizione dell'esistenza di due territori, quello linguistico e quello storico-linguistico, nel primo dei quali oggi la lingua friulana è sicuramente parlata almeno da una parte della popolazione, mentre nel secondo lo è stata in passato ed eventualmente lo è in forma molto più incerta nel presente. Nel primo caso scattano tutti i meccanismi di tutela individuale e collettiva per la minoranza, nel secondo si attivano strumenti di crescita culturale e « opzionalmente » linguistica.

In secondo luogo si è ritenuto di affermare che la tutela della diversità linguistica è un atto che riguarda non solo soggetti individuali, ma intere comunità e i territori da esse abitati, all'interno di una logica di integrazione e non di separazione con coloro che attualmente non usano quel codice linguistico.

Pertanto in campo scolastico, nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni e gli enti pubblici, si è ritenuto necessario introdurre norme rigide di bilinguismo friulano-italiano, non per penalizzare chi oggi non parla il friulano ma per affermare il principio di un rapporto organico fra il territorio e una lingua. D'altronde, sul piano tecnico, non pare certo difficile per chi oggi opera nella scuola o negli enti pubblici adeguarsi nello spazio di un ragionevole lasso di tempo alle norme qui previste. Per molti si tratterà soprattutto di un problema psicologico, e come tale risolvibile se nella pratica si affermerà più la convinzione che la coercizione.

Notevole importanza ha inoltre l'affermazione contenuta nell'articolo 2 e tradotta dall'articolo 15 della presente proposta di legge, che condiziona ogni trasformazione urbanistica o territoriale di grande rilievo da effettuarsi nel territorio di insediamento della minoranza linguistica al consenso esplicito dell'ente territoriale coinvolto che, nel nostro caso, viene identificato col comune.

In pratica questo consenso diventa obbligatorio per gravami militari, centrali di trasformazione energetica, grandi infrastrutture viarie, ferroviarie ecc., anche in

deroga a normative vigenti dello Stato e della regione. Il senso di tale norma non sta nell'esonerare la minoranza linguistica da oneri di solidarietà verso l'intera comunità statale, ma nell'affermare il principio del diritto della minoranza ad opporsi a trasformazioni territoriali che ne mettano in discussione le caratteristiche costitutive.

La proposta di legge è sufficientemente articolata ed affronta il quadro dei possibili problemi che possono presentarsi, prevedendo la necessità di norme attuative da parte del Governo per quanto non è possibile ed opportuno specificare in un simile strumento, così come prevede il concorso della regioni Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto per l'attuazione di interventi integrativi e di propria competenza. Inoltre si prevede l'istituzione di una sede RAI a Udine per la diffusione di programmi in lingua friulana e l'attribuzione di funzioni specifiche all'Università di Udine.

È doveroso peraltro ricordare che la presente proposta di legge, pur autonoma e conseguenza di una riflessione approfondita, è tributaria per alcuni concetti di impostazione della proposta di legge « Per la tutela delle minoranze linguistiche dell'Italia nord-orientale tedesca, slovena e friulana » preparata dall'AIDLCM – Comitato per le comunità etnico-lunguistiche e per la cultura regionale nel Friuli-Venezia Giulia – presentata come petizione al Parlamento già nel corso della settima legislatura e ripresentata ancora come petizione nell'ottava legislatura con la sottoscrizione di oltre 50.000 cittadini elettori delle province interessate.

È infine utile rammmentare che la presente proposta si inquadra nell'ambito degli attuali contorni istituzionali. Non affronta cioè il tema delle modificazioni del quadro di riferimento in cui è inserita la minoranza linguistica friulana.

Non è questo un tema di poco conto, poiché le tensioni che oggi mettono in discussione l'unità della regione Friuli-Venezia Giulia, suggerendo la separazione tra il Friuli e Trieste, trovano la loro motivazione profonda anche nell'affermarsi della coscienza linguistica e nazionale friulana. Si tratta di un terreno importante, ma che riteniamo diverso dall'ambito e dai compiti previsti per questa proposta, che è quello di attuare l'articolo 6 della Costituzione per la minoranza linguistica friulana.

I proponenti ritengono comunque che, nel momento in cui si pongono problemi di riadeguamento delle strutture istituzionali alle esigenze di democrazia e funzionalità dello Stato italiano d'oggi, tra questi problemi debba porsi anche quello di una congrua risposta sul piano dell'organizzazione istituzionale per le minoranze linguistiche.

Onorevoli colleghi, ci sembra che questa proposta di legge rappresenti un contributo significativo ed organico al soddisfacimento di una esigenza ormai matura e pertanto ci auguriamo che essa sia confortata dall'attenzione e dai voti di questa Assemblea.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È tutelata, a norma dell'articolo 6 della Costituzione, la minoranza linguistica friulana delle province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.

ART. 2.

1. Alla minoranza linguistica friulana sono garantiti, nell'ambito del territorio da essa abitato, i seguenti diritti:

a) pari dignità della lingua friulana rispetto a quella italiana;

b) l'insegnamento della lingua friulana e in lingua friulana;

c) l'uso della lingua friulana nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, nei procedimenti innanzi agli organi statali, compresi gli enti parastatali, agli organi regionali, agli enti locali, ai servizi sociali, ai concessionari di servizi di interesse pubblico, nella toponomastica;

d) lo sviluppo della cultura, della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa nella lingua friulana;

e) l'intervento finanziario pubblico per la realizzazione dei diritti di cui alle lettere precedenti.

2. Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento della minoranza linguistica friulana non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

ART. 3.

1. La tutela della minoranza linguistica friulana rappresenta una valorizza-

zione delle specificità dell'intera comunità che vive in un territorio geograficamente definito. Pertanto tale tutela si attua attraverso norme sia di salvaguardia dei diritti individuali e collettivi dei componenti la minoranza, sia di totale integrazione linguística, culturale ed economica tra tutti i componenti le comunità che vivono in questo territorio.

2. Nel territorio abitato dalla minoranza linguistica friulana la lingua friulana è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato. Il bilinguismo integrale friulano-italiano rappresenta una caratteristica istituzionale di questo territorio.

ART. 4.

1. Le norme di tutela di cui agli articoli 2 e 3 si applicano nel territorio linguistico friulano.

2. Forme specifiche di valorizzazione della lingua e della cultura friulana verranno attuate nel territorio storico-linguistico friulano.

ART. 5.

1. Per territorio linguistico friulano si intende l'insieme dei territori comunali, considerati anche parzialmente qualora in quel comune risiedono altre minoranze linguistiche, ove sia attualmente riscontrabile l'esistenza, anche minoritaria, di comunità parlanti la lingua friulana.

2. La delibera di appartenenza al territorio linguistico friulano viene adottata dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 2, essa deve essere adottata dal consiglio comunale su istanza sottoscritta da almeno il 5 per cento degli elettori residenti in quel comune.

ART. 6.

1. Per territorio storico-linguistico friulano si intende l'insieme dei territori appartenenti alle attuali province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia (mandamento di Portogruaro), dove l'uso della lingua friulana è storicamente provato prima dell'inizio del XX secolo.

2. La delimitazione del territorio storico-linguistico friulano compete ai consigli regionali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto che vi provvedono entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. L'inclusione nel territorio storico-linguistico friulano è attuata per comuni o per località. La stessa località può appartenere oltre che al territorio storico-linguistico friulano anche a territorio abitato da altre minoranze linguistiche.

ART. 7.

1. Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio linguistico friulano, nelle scuole materne e nelle scuole dell'obbligo vige il sistema bilingue friulano-italiano. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

2. I distretti scolastici della regione Friuli-Venezia Giulia vengono ridelimitati sulla base della definizione del territorio linguistico friulano. Nei distretti facenti parte, anche in misura non integrale, del territorio linguistico friulano le scuole dell'arco di istruzione superiore sono bilingui. Analogo sistema vige per le scuole e per i centri di formazione professionale non dipendenti da organi statali. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

3. Le scuole non pubbliche aventi sede in comuni appartenenti al territorio linguistico friulano devono attenersi a

quanto previsto ai precedenti commi per essere legalmente riconosciute o parificate.

4. Le norme previste al presente articolo non possono pregiudicare eventuali norme di tutela per altre minoranze linguistiche appartenenti a territori contigui a quello linguistico friulano.

ART. 8.

1. Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio storico-linguistico friulano è previsto l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua e della cultura friulana. Tale insegnamento si attua su richiesta del consiglio di circolo o d'istituto delle scuole interessate.

2. L'insegnamento della lingua e della cultura friulana può inoltre venire istituito su istanza di almeno il 50 per cento dei genitori, o anche degli alunni delle scuole di istruzione superiore, per ogni singola classe. L'istituzione dell'insegnamento ha valore per l'intero corso di studi.

ART. 9.

1. Gli articoli 7 e 8 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana le norme attuative per quanto previsto agli articoli 7 e 8, ivi comprese le procedure della fase transitoria, nonché per affidare all'Istituto regionale per l'aggiornamento educativo per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e del quale verranno istituite sedi a Gorizia, Udine e Pordenone, il compito dell'aggiornamento e della qualificazione per l'insegnamento in lingua friulana e della lingua friulana per gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio lingui-

stico friulano, nonché per la qualificazione e l'abilitazione all'insegnamento della lingua e cultura friulane nelle scuole del territorio storico-linguistico friulano.

ART. 10.

1. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il consiglio di amministrazione dell'Università di Udine, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'adeguamento dell'organizzazione dell'Università di Udine e per l'organizzazione delle strutture necessarie per la formazione ordinaria degli insegnamenti di lingua e cultura friulana.

2. Per ogni facoltà e corso dell'Università di Udine deve essere assicurato agli studenti provenienti dal territorio linguistico friulano o dal territorio storico-linguistico friulano la possibilità di sostenere le prove d'esame valendosi della lingua friulana. Durante le lezioni deve essere consentito e favorito l'uso del bilinguismo friulano-italiano.

ART. 11.

1. Negli uffici dell'amministrazione statale, ivi compresa l'amministrazione giudiziaria, degli enti parastatali, degli enti locali, dei servizi sociali e dei concessionari di servizi di pubblico interesse situati nel territorio linguistico friulano il personale di ogni ordine e grado deve rispondere a requisiti di conoscenza della lingua friulana e italiana.

2. Gli uffici pubblici situati nella regione Friuli-Venezia Giulia fuori dal territorio linguistico friulano ma aventi giurisdizione parziale o totale su di esso devono garantire comunicazioni orali e scritte in lingua friulana con gli utenti che ne facciano richiesta.

ART. 12.

1. Gli atti della pubblica amministrazione, degli enti di diritto pubblico e dei concessionari di servizi di pubblico interesse destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano devono essere redatti in forma bilingue friulano-italiano.

2. Analogamente debbono essere redatti in friulano ed italiano i moduli ed i fac-simile per domande destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano.

ART. 13.

1. Gli articoli 11 e 12 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alla formazione e alla qualificazione nella conoscenza della lingua friulana per il personale attualmente in servizio, rilasciandone regolare attestato.

3. Per le nuove assunzioni di personale le medesime amministrazioni sono tenute a richiedere la conoscenza della lingua friulana.

ART. 14.

1. Per garantire l'informazione e la diffusione di programmi culturali e di spettacolo viene istituita la sede RAI di Udine – emittente radiofonica e televisiva per la programmazione in lingua friulana.

2. Tale sede effettua trasmissioni regolari secondo l'arco giornaliero di programmazione e diffonde i programmi in tutto il territorio friulano.

ART. 15.

1. In applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, nel territorio linguistico e storico-linguistico friulano

delimitato ai sensi degli articoli 5 e 6, le seguenti modificazioni territoriali sono soggette al consenso esplicito dei comuni interessati, anche in difformità dalle leggi statali e regionali attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

ART. 16.

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre con propri provvedimenti legislativi alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana nel territorio linguistico e in quello storico-linguistico friulano. Spetta alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ogni iniziativa, in materie non contemplate dalla presente legge, che venga ritenuta opportuna per rendere effettivi i princìpi enunciati agli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 17.

1. Spettano altresì alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 834, tutte le competenze in materia di toponomastica e di denominazione dei comuni non attribuibili ad altri enti locali territoriali e in attuazione del principio di applicazione del bilinguismo friulano-italiano in tutto il territorio linguistico friulano.

2. Per quanto di loro competenza in materia di toponomastica minore, gli enti locali provvedono alla installazione della segnaletica bilingue e al ripristino di toponimi originari.

3. Per gli adeguamenti previsti in materia di toponomastica ai commi 1 e 2 l'amministrazione regionale e gli enti locali si avvalgono della consulenza scientifica dell'Università di Udine.

ART. 18.

1. La regione Veneto, per il territorio linguistico e storico-linguistico friulano ricadente nell'ambito della regione stessa, assume iniziative di sostegno in campo culturale, artistico e dell'informazione.

ART. 19.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la sua attuazione, sentita una commissione paritetica composta da dieci membri, di cui cinque in rappresentanza dello Stato e cinque nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari e con esclusione dal voto dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste.